



# Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 IN DATA 26/01/2023

### OGGETTO:

**ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1^ GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 229 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197.**

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali

All'Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. CANDIANI DARIO EUGENIO LUIGI - Sindaco	Sì
2. PIANTANIDA FRANCO - Assessore	Sì
3. BERLANDA FEDERICA - Assessore	Sì
4. RAGONA MARIA GRAZIA - Assessore	Sì
5. CANDIANI TIZIANA - Consigliere	Sì
6. BRUNINI EMANUELE - Consigliere	Sì
7. BONINI PAOLO FRANCO ANTONIO - Consigliere	Sì
8. RIONDATO MASSIMO - Consigliere	Sì
9. FASANI VALENTINA - Consigliere	Sì
10. MARTA GIANLUCA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Lorenzo Olivieri, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Dario Candiani, nella sua qualità di Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presenti 13

*E' presente l'Assessore Esterno Sig. Binaghi Ferruccio;*

### **C.C. N. 3 DEL 26/01/2023**

**ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1^ GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 229 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197.**

*Il Sindaco Dott. Dario Candiani*

Vista la deliberazione C.C. n. 40 del 25/07/2022 di presentazione delle linee programmatiche di mandato 2022/2027;

Vista la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*;

Premesso:

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali"*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *"relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti."*;

- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

Visto il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”*;

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n. 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l’agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 446/97;

Considerato:

- che nel corso degli anni, per il periodo di riferimento 1<sup>a</sup> Gennaio 2000 - 31 Dicembre 2015, questo Ente ha affidato i singoli carichi all’Agente della Riscossione, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione ADER:

- per TARSU fino ad anno d’imposta 2012
- per ICI fino ad anno d’imposta 2008
- Sanzioni amministrative comprese quelle per violazione del codice della strada fino anno di riferimento 2014;

- che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di MAGNAGO presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell’articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022 di non applicare le disposizioni del comma 227 e conseguentemente quelle del comma 228 della medesima legge relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione, al fine di neutralizzare sia i potenziali effetti finanziari contabili negativi che la misura di stralcio parziale potrebbe produrre, sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt.3 e 53 della Costituzione;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Richiamato altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”* (da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria)

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **PROPONE**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'Agente della Riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di delibera del Sindaco ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che l'argomento è stato discusso nella seduta della competente commissione consiliare del 19/01/2023;

Sentita la relazione del Consigliere Riondato;

Preso atto degli interventi come da verbali in atti;

Votanti n. 13; voti favorevoli n. 13; voti contrari n. 0; astenuti n. 0 resi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- 2) di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1<sup>a</sup> gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'Agente della Riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (*da inserire qualora nei carichi affidati agli Agenti della riscossione vi siano entrate di natura tributaria*).

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Successivamente con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0 resi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento al fine di rispettare il termine per la comunicazione fissato per il 31/01/2023.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco/Presidente  
Candiani Dario Eugenio Luigi

Il Segretario Comunale  
Olivieri Lorenzo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

**ESECUTIVITA'**

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)